

I controlli del Datore di Lavoro sulle attrezzature di sollevamento materiali

a cura di Massimo Granchi e Christian Trinastich

Il D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. relativamente agli obblighi del Datore di Lavoro, richiede che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori siano conformi ai requisiti di sicurezza di cui all'art. 70, sia per quanto attiene alle macchine con marcatura CE, sia per quelle prive di marcatura CE in quanto particolarmente datate. Inoltre, richiede che questo livello di sicurezza venga mantenuto nel tempo, per mezzo di idonea manutenzione. In questo articolo ci soffermeremo sulle attrezzature di sollevamento materiali, evidenziando gli specifici obblighi che vertono, a riguardo, sul Datore di Lavoro.

>> LA CONFORMITÀ AI REQUISITI DI SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 70 DEL D.LGS. 81/2008

L'art. 70 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. definisce quali sono i requisiti di sicurezza rispetto ai quali è necessario valutare la conformità delle attrezzature di lavoro che il Datore di lavoro mette a disposizione dei propri lavoratori.

Nello specifico, per le macchine immesse sul mercato italiano dopo il 21/09/1996 (data di entrata in vigore della direttiva macchine 98/37/CE) esse devono essere conformi ai requisiti di sicurezza del D.Lgs. n.17/2010, recepimento italiano della Direttiva Macchine 2006/42/CE, e alle altre direttive applicabili alla data di immissione sul mercato. Le macchine immesse sul mercato prima del 21/09/1996, devono invece essere conformi ai requisiti tecnici definiti dall'Allegato V del D.Lgs. n.81/2008. Nel primo caso è responsabilità del Datore di Lavoro verificare che la macchi-



na non presenti palesi non conformità prima che essa venga messa in servizio presso il proprio luogo di lavoro. Infatti, tra gli obblighi del Datore di Lavoro, vi è quello (art. 71, comma 1) di mettere a disposizione dei lavoratori macchine conformi alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie. In definitiva, l'obbligo è quello di mettere a disposizione attrezzature che siano conformi ai requisiti di sicurezza e non che siano semplicemente "marcate CE" senza alcuna garanzia di effettiva conformità alle direttive europee applicabili. A riguardo, dunque, è fondamentale un'analisi della macchina al fine di individuare non conformità palesi nel corso di un esame visivo o durante la fase di collaudo: la semplice "targhetta CE" non è indice di sicurezza assoluta della macchina.

Nel caso di macchine immesse sul mercato italiano prima del 21/09/1996, l'obbligo della verifica della conformità della macchine alle indicazioni tecniche riportate in Allegato V - D.Lgs. n.81/2008 spetta solo al Datore di Lavoro. Questa attività rientra abitualmente nel documento di valutazione dei rischi aziendali, come richiesto dallo stesso D.Lgs. n.81/2008.

>> IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI SICUREZZA NEL TEMPO

L'art. 71, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. richiama alcuni degli obblighi del datore di lavoro relativamente alle attrezzature di lavoro; nello specifico esse:

1. devono essere installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso,

2. devono essere oggetto di idonea manutenzione che possa garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'art. 70, e siano corredate, dove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione,
3. devono essere assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 18, comma 1, lettera z).

Inoltre, deve essere curata la tenuta e l'aggiornamento di un registro di controllo delle attrezzature per cui lo stesso è previsto.

Sofferamoci a questo punto sulle attrezzature di sollevamento materiali, evidenziando come questa tipologia di macchine si inserisce all'interno degli

obblighi ora visti. Queste attrezzature, in particolare, sono utilizzate sia in ambiente industriale, sia in cantiere e, per tale motivo, richiedono accorgimenti particolari da parte del Datore di lavoro.

Secondo l'art. 71, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, fermo restando quanto disposto al comma 4 sopra vista, il Datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, deve provvedere affinché "le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon



funzionamento". Il punto di partenza è, dunque, fare riferimento al manuale di uso e manutenzione della stessa attrezzatura dove il Datore di lavoro può individuare le attività di controllo da effettuare a seguito dell'installazione della macchina. Questa attività deve essere ripetuta a seguito di ogni installazione della macchina in un differente impianto o cantiere, allegandola alla correlata denuncia di installazione da inviare all'INAIL a seguito di ogni installazione. Questo accorgimento non si applica alle attrezzature di sollevamento mobili, per le quali non sussiste una installazione.

Gli apparecchi di sollevamento materiali sono attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose e devono quindi essere sottoposti ad *interventi di controllo periodici* (art. 71, comma 8, punto b); le frequenze di intervento sono stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti stessi, dalle norme di buona tecnica o dai codici di buona prassi. A riguardo, è bene sottolineare come la Direttiva Macchine richieda che nel manuale della attrezzatura di sollevamento



“La responsabilità della sicurezza delle attrezzature di lavoro e della loro conformità ai requisiti di sicurezza applicabili ricade sempre sul datore di lavoro.”

mento sia presente un registro di controllo che l'utilizzatore possa utilizzare proprio a questo fine. Qualora questo documento non sia presente nella manualistica fornita dal fabbricante, o qualora l'attrezzatura sia particolarmente datata (e dunque priva della marcatura CE), è necessario fare riferimento alle norme di buona tecnica e/o ai codici di buona prassi. In particolare è possibile seguire le indicazioni delle norme ISO 9927: 2013 e ISO 12482: 2014. Queste norme riportano controlli di tipo giornaliero, frequente (max. ogni 3 mesi) e periodico (max. ogni 12 mesi).

Analogamente, gli apparecchi di sollevamento materiali devono essere sottoposti a interventi di controllo straordinari (art. 71, comma 8, punto b) *“al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività”*. Queste ispezio-

ni eccezionali sono necessarie a seguito di condizioni ambientali estreme, terremoti, collisione con altre strutture, ecc. e possono essere effettuate da personale, anche interno all'azienda, che sia opportunamente qualificato (ispettore di gru, in accordo alla norma UNI ISO 23814: 2012).

Parimenti, sono necessarie le verifiche speciali, da effettuarsi dopo tempi prestabiliti come definiti dalle norme tecniche, e da effettuarsi da parte di persona competente/ingegnere esperto. Il successivo comma 9, ricorda come i risultati dei controlli di cui al comma 8 debbano essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, debbano essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Questa documentazione, in definitiva, è necessaria a dimostrare la corretta manutenzione periodica e straordinaria effettuata dal Datore di lavoro sulle proprie attrezzature di sollevamento.

Oltre a quanto riportato, vi sono poi le attività di verifica periodica (art. 71, comma 11), volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, effettuate da personale esterno (INAIL o, qualora non intervengano entro 45 giorni dalla richiesta, soggetti pubblici o privati abilitati), secondo le periodicità indicate nell'Allegato VII del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

>> CONCLUSIONI

La responsabilità della sicurezza delle attrezzature di lavoro e della loro con-

formità ai requisiti di sicurezza applicabili ricade sempre sul datore di lavoro. Dunque, la scelta della attrezzature messe a disposizione dei propri lavoratori deve essere sempre attenta e ponderata, evidenziando già in fase di collaudo quelle non conformità palesi a cui il datore di lavoro deve dare la risposta necessaria.

Inoltre, è responsabilità del Datore di lavoro garantire che le attrezzature di lavoro siano oggetto di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. Questa attività, nel caso delle attrezzature di sollevamento materiali è particolarmente importante in quanto trattasi di attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende non solo dalle modalità seguite per l'installazione, ma, anche e soprattutto, dalle necessarie attività di manutenzione in quanto trattasi di attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose. Come visto, l'intervento in molti casi può essere effettuato solo da personale qualificato, secondo le modalità definite all'interno delle norme tecniche di riferimento. ■



CORSI AD HOC

La formazione non termina più con il diploma o la laurea ma è permanente e continua, destinata a un costante riallineamento che tenga conto delle trasformazioni nei modelli organizzativi e negli scenari del business moderno. Il lavoro stesso risulta sempre più modificato dall'introduzione delle nuove tecnologie e dalle trasformazioni delle competenze.

SEMINARI E CONVEGNI

La mtm consulting s.r.l. organizza periodicamente seminari e convegni con lo scopo di promuovere, divulgare e approfondire la conoscenza e il dibattito relativamente ai temi più attuali e alla normativa in vigore e in divenire.



MARCATURA CE

La dichiarazione di conformità e la marcatura CE sono il passaporto che permette ai prodotti la libera circolazione in Europa.

E' infatti stabilito già nel "Trattato di Roma" del 1957 l'esigenza di rimuovere le barriere tecniche che ostacolano la libera circolazione dei prodotti. (Art. 100 N. 50 - 56)



SISTEMI DI GESTIONE

Le imprese devono affrontare quotidianamente le esigenze del profitto, della qualità, della tecnologia e dello sviluppo sostenibile. Un sistema di gestione efficiente fatto su misura per la tua azienda può aiutarti a far fronte alle sfide del mercato globale.

Un sistema di gestione può aiutarti ad organizzare e sviluppare i processi per gestire e migliorare il tuo business.



SVILUPPO SOSTENIBILE

Life Cycle Assessment Environmental Product Declaration Ecolabel Bilancio Ambientale.

é assolutamente indubbio che anche la gestione dell'ambiente sia oggi entrata, a pieno titolo, nel novero delle strategie ambientali. Le imprese più attente a questi aspetti e alle tendenze del mercato considerano la gestione dell'ambiente un fattore critico del successo.



SERVICE

mtm consulting s.r.l. garantisce la gamma completa dei servizi e delle consulenze utili alle imprese sia per l'ottemperanza degli adempimenti di legge che per il loro sviluppo economico.

mtm consulting s.r.l. assiste l'imprenditore in tutte le tematiche legate alla specifica attività produttiva o terziaria.



mtm consulting s.r.l. - via L. Ariosto, 10 - 20052 Monza (MB)

tel. 039 28 48 437 - fax: 039 97 16 521

info@emtem.com - www.emtem.com

Iscrizione gratuita alla newsletter:

<http://www.emtem.com/registratori.php>